

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3333

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TERESIO DELFINO, SANZA, MARINACCI, VOLONTÈ, DE
FRANCISCIS, PERETTI, FRONZUTI, LUCCHESI, NOCERA**

Introduzione dell'articolo 582-*bis* del codice penale concernente
il divieto della clonazione umana

Presentata il 28 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le note vicende di questi giorni sulla clonazione di animali hanno determinato vivo allarme nella opinione pubblica, spaventata dai risultati raggiunti nelle sperimentazioni scientifiche selvagge e senza limiti fino a toccare il genere umano. I laboratori scientifici sono oggi nella condizione di praticare qualsiasi esperimento. In Italia si potrebbe procedere alla clonazione umana entro sei mesi. È necessario intervenire con attenti e severi controlli sui laboratori scientifici che sono nelle condizioni di praticare tali sperimentazioni. Il dibattito non può essere limitato alle commissioni scientifiche che, divise in correnti di pensiero, permissivistiche e non, non appaiono in grado di arginare la diffusione e la pratica di esperimenti nella illegalità. Di fronte ad un pericoloso vuoto legislativo che non tiene conto dei progressi

delle biotecnologie è necessario, come primo passo, introdurre misure severe per vietare l'applicazione della clonazione sull'uomo, in attesa di una regolamentazione legislativa dell'embrione umano.

È necessario porre un freno al tentativo di trasferire sull'uomo le tecniche sperimentate sulle piante e sugli animali.

L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce l'articolo 582-*bis* del codice penale, regola con pena particolarmente severa (da 5 a 10 anni di reclusione e la cancellazione dall'albo professionale) il divieto di effettuare la clonazione umana proprio a significare la gravità del reato.

All'articolo 2, comma 1, si prevede che il Ministro della sanità debba effettuare severi e periodici controlli degli istituti, sia pubblici che privati, che effettuano sperimentazioni genetiche proprio al fine di

vigilare e monitorare con continuità l'attività degli stessi in un campo così delicato come quello della genetica. Con il comma 2 si prevede una informazione semestrale al Parlamento da parte dello stesso Mini-

stro della sanità per dare trasparenza alla sua azione di controllo e di vigilanza nonché garantire che i laboratori di sperimentazione genetica operino sempre nella legalità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 582-bis. (*Clonazione umana*). — Chiunque ottiene attraverso metodiche artificiali la formazione di un embrione umano avente le stesse caratteristiche genetiche di un altro embrione, di un feto o di un altro essere umano, vivo o defunto, è punito con reclusione da cinque a dieci anni e con la interdizione dai pubblici uffici e la radiazione dall'albo professionale ».

ART. 2.

1. Il Ministro della sanità è delegato ad esercitare il controllo sui centri di sperimentazione genetica pubblici e privati verificando che le sperimentazioni non siano finalizzate alla clonazione umana.

2. Il Ministro della sanità ogni sei mesi presenta una relazione al Parlamento sullo stato degli studi e dei controlli esercitati ai fini di cui al comma 1.

